



MICHELEBORSOI

DIRITTO & TECNICA DELLE ASSICURAZIONI
1986

Soc. XYZ S.p.A.

Controllo programma R.C.T./R.C.O.

22 settembre 2021

R. C. VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Contratto di assicurazione	n° 52745494
Compagnia delegataria al 100%	Zxxxxxxx
Decorrenza	31.12.2019
Scadenza	31.12.2021
Regolazione del premio	Si - Fatturato
Termine per la disdetta	30 giorni prima della data di scadenza
Frazionamento del premio	Annuale

Premio di polizza	Responsabilità civile
Premio netto	€ 7.615
Accessori	€ 0
Imposte di legge	€ 1.695
Totale premio lordo annuo	€ 9.310

Descrizione dell'attività

Costruzione e riparazione di macchine, meccanismi e motori e lavorazioni meccaniche in genere con rimozione, posa in opera e manutenzione presso terzi

L'azienda svolge attività di costruzione di impianti per la produzione di guaine bituminose, compresi i lavori di posa in opera, riparazione e manutenzione presso terzi

Garanzie	Massimali
Responsabilità R.C.T./R.C.O.	€ 5.000.000
Responsabilità verso terzi	€ 5.000.000
Responsabilità verso prestatori di lavoro	€ 5.000.000
Responsabilità verso prestatore di lavoro	€ 2.500.000

Massimale

Il massimale prestato con forma aggregata

Il limite massimo per sinistro delle due sezioni RCT ed RCO è di euro 5.000.000

Limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie

Garanzie	Limite di risarcimento per sinistro e anno assicurato	Scoperto e/o franchigia
Per ogni tipo di danno	==	Franchigia € 1.000
Malattie professionali	€ 500.000	Franchigia € 2.500
USA e Canada	€ 500.000	Scoperto 20% min. € 10.000
Cose in ambito lavori	€ 150.000	Scoperto 10% min. € 500
Incendio presso terzi	€ 150.000	Scoperto 10% min. € 500
Causale incendio	€ 150.000	Franchigia € 10.000
Inquinamento accidentale	€ 150.000	Scoperto 10% min. € 1.500
Postuma lavori completati	€ 150.000	Scoperto 10% min. € 1.500
Interruzione attività	€ 150.000	Scoperto 10% min. € 1.500
Cose in consegna o custodia	€ 50.000	Scoperto 20% min. € 1.500
Movimentazione	€ 50.000	Scoperto 20% min. € 1.500
Cose in lavorazione	€ 50.000	Scoperto 20% min. € 1.500

Il massimale di facciata (€ 5.000.000) risulta **inapplicato nella quasi totalità di eventi** che possono comportare un danno a cose

Le riduzioni sono sensibili – alla luce della peculiarità del rischio di XYZ S.p.A. le principali criticità potrebbero sorgere nei riguardi di eventi che producano **un incendio presso terzi, la conseguente interruzione di attività e un eventuale danno postumo dovuto ad errata manutenzione o montaggio**

Oltre a questo aspetto la delimitazione intacca anche il massimale per il **danno a persone e** precisamente nel riguardo dei prestatori di lavoro per le **malattie professionali** e di eventi occorsi a terzi in **U.S.A. e Canada**

Commento

L'applicazione dello scoperto senza la previsione di una sua massima applicazione pone **a carico dell'assicurato l'intera percentuale del 10% o del 20%**

A)

Ipotesi di risarcimento (postuma) € 150.000
Scoperto 20% - Risarcimento € 120.000

A carico di XYZ S.p.A. resta € 30.000

B)

Ipotesi di risarcimento (USA e Canada) € 500.000
Scoperto 20% - Risarcimento € 400.000

A carico di XYZ S.p.A. resta.....€ 100.000

CONTROLLO CONDIZIONI

Garanzia	Condizione
	Frontespizio di polizza
	La responsabilità non è mai limitata, ma i massimali prescelti soddisfano il requisito di danno catastrofale che coinvolga un prestatore di lavoro
	Svolgendo attività presso sedi di terzi il rischio rilevante risiede anche nella possibilità di danni a terzi
Massimale	Il massimale di facciata (€ 5.000.000) può costituire un livello minimo comunque accettabile
	Parecchie criticità sorgono quando si tratta di valutare il livello di precisi eventi
	Per i casi specifici si veda il capitolo "Limiti di risarcimento" nonché i successivi commenti e suggerimenti
Garanzia responsabilità civile verso prestatori di lavoro	
	Oggetto dell'assicurazione
Danno biologico	L'infortunio dei prestatori di lavoro è opportunamente assicurato nel caso in cui sorga una responsabilità dell'azienda; il danno biologico viene risarcito senza alcuna applicazione di franchigia
Garanzia responsabilità civile verso prestatori di lavoro	
	Oggetto dell'assicurazione
Buona fede INAIL	La clausola di buona fede è adeguata in quanto pone a carico dell'assicuratore che volesse eccepire il comportamento di natura dolosa o gravemente colposa dell'assicurato
Condizioni di assicurazione	
	Obblighi in caso di sinistro
Denuncia sinistri	Il termine concesso per la denuncia dei sinistri si intende elevato a 10 giorni
	In caso di sinistro riguardante prestatori di lavoro l'obbligo di denuncia deve riguardare solo i casi per i quali si sia intrapreso un procedimento giudiziario, oppure un'azione di regresso o surroga dell'Inail e/o dell'Inps, oppure le lesioni siano gravi o gravissime o abbiano comportato la morte
Condizioni particolari	
	Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate
Cose movimentate	Sono compresi i danni provocati a cose che l'assicurato muove, anche quando la predetta operazione ne preveda il sollevamento, il carico e lo scarico

Garanzia	Condizione
<p>Dichiarazioni precontrattuali aggravamento di rischio</p>	<p>Condizioni di assicurazione</p> <p>Dichiarazioni inesatte ed omissioni</p> <p>Non vengono derogati i disposti degli articoli 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile</p> <p>L'assicuratore si riserva quindi la facoltà di respingere integralmente o parzialmente le richieste di risarcimento se il rischio è stato rappresentato con dichiarazioni inesatte o reticenti</p> <p>Aggravamento del rischio</p> <p>Vige l'applicazione del disposto dell'articolo 1898 del Codice Civile circa la mancata comunicazione di stati di aggravamento del rischio; anche in questo caso la respinzione del sinistro può essere totale o parziale</p>
<p>Recesso per sinistro</p>	<p>Condizioni di assicurazione</p> <p>Recesso in caso di sinistro</p> <p>E' data facoltà solo all'assicuratore di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro; il termine di preavviso è di soli 30 giorni, il termine non consente un agevole piazzamento del rischio; si consiglia di eliminare la clausola, in difetto elevare il termine ad almeno 90 giorni e di rendere la facoltà bilaterale</p>
<p>Gestione delle vertenze</p>	<p>Condizioni di assicurazione</p> <p>Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza</p> <p>L'assicuratore assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale</p> <p>In caso di definizione transattiva del danno, l'assicuratore non continua la gestione in sede giudiziaria penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso lasciando l'onere economico all'assicurato</p>
<p>Franchigia/scoperto</p>	<p>Scheda di polizza</p> <p>Solo qualche evento di minore gravità è stato trattato con l'applicazione di franchigie</p> <p>Le principali garanzie sono invece prestate previa applicazione di uno scoperto del 10% o del 20% (caso A)</p> <p>L'applicazione dello scoperto andrebbe calmierata attraverso la previsione di un massimo (caso B) oltre il quale la percentuale a carico dell'assicurato non si applica</p> <p>A) Scoperto 20% minimo di € 1.500 B) Scoperto 20% minimo di € 1.500 massimo di € 10.000</p> <p>In caso di risarcimento di € 500.000 A) a carico dell'assicurato € 100.000 B) a carico dell'assicurato € 10.000</p>

Garanzia	Condizione
<p>Termine di mora</p>	<p>Condizioni particolari di polizza</p> <p>Proroga termini di pagamento del premio</p> <p>Il termine di mora di pagamento del premio è di 30 giorni</p> <p>Detto termine è favorevole all'assicurato in quanto prevede un periodo di mora doppio rispetto al disposto del II° comma dell'articolo 1901 del Codice Civile</p> <p>Il termine di mora per il pagamento del premio di regolazione non viene invece modificato, prevede quindi una mora di soli 15 giorni</p> <p>Il termine di regolazione prevede la comunicazione dei dati di bilancio entro 90 giorni, termine insufficiente per l'approvazione del bilancio</p> <p>Il mancato rispetto dei termini di comunicazione comporta la sospensione della copertura</p> <p>Il corrente orientamento giurisprudenziale smentisce però questa tesi ammettendo solo l'applicazione del caso di sottoassicurazione qualora il fatturato preventivato risultasse inferiore a quello consuntivo non comunicato</p>
<p>Estensione territoriale</p>	<p>Altre condizioni / Precisazioni</p> <p>Estensione territoriale ad USA e Canada</p> <p>La validità territoriale del contratto considera il mondo intero</p> <p>Tradizionalmente il sistema assicurativo offre la copertura per danni a terzi anche quando l'attività si svolge in USA e Canada, limitandola però alle sole attività di rappresentanza e commerciali</p> <p>Le necessità specifiche di XYZ S.p.A. hanno però necessitato di una doverosa estensione di copertura anche allo svolgimento dell'attività operativa</p> <p>Il limite di risarcimento è però decimato a soli € 500.000</p> <p>Questa riduzione non si applica solo ai danni a cose, ma anche in caso di danni a persone terze</p> <p>In USA e Canada, inoltre, non spetta alcun risarcimento per i danni dovuti ad interruzione di attività di terzi</p>
<p>Novero dei terzi</p>	<p>Norme che regolano l'assicurazione responsabilità civile verso terzi</p> <p>Persone non considerate terzi</p> <p>La copertura assicurativa esclude dal novero dei terzi, ovvero i soggetti risarcibili, gli amministratori della XYZ S.p.A.</p> <p>Sarebbe opportuno prevedere limitare l'esclusione dal novero dei terzi del solo legale rappresentante dell'azienda</p>

Garanzia	Condizione
<p>Descrizione dell'attività</p>	<p style="text-align: center;">Descrizione dell'attività</p> <p>Per arrivare a comprendere la completa descrizione del rischio e dell'attività dedotta dal contratto si deve considerare:</p> <p>Descrizione dell'attività a pag. 2 della scheda di polizza Condizioni di assicurazione RCT: "Oggetto dell'assicurazione" Condizioni particolari: "Attività complementare esterna" Condizioni particolari "Estensioni diverse"</p> <p>Quattro diversi ambiti che uniti assieme costituiscono una descrizione comunque incompleta e parziale</p> <p>Dopo aver ricordato che ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile, è assicurata solo la responsabilità dedotta dal contratto, riteniamo di dover prevedere una diversa e più confacente descrizione dell'attività svolta, da redigersi in unica clausola estesa a anche all'attività di collaudo dei beni</p>
<p>Interruzione di attività</p>	<p style="text-align: center;">Condizioni particolari</p> <p style="text-align: center;">Danni da interruzione o sospensione di attività</p> <p>Operando presso sedi di terzi questo è un rischio "strategico"</p> <p>La copertura si attiva solo a seguito di un danno materiale, non è quindi una garanzia autonoma; è necessario pertanto che la polizza presti la copertura per l'evento che è stato causa del danno e solo se questa copertura è operante si attiverà anche la garanzia per i danni da interruzione di attività</p> <p>Molte volte i danni che si generano a seguito di un fermo attività sono di entità rilevante e tradizionalmente la casistica lascia intravedere una loro netta maggior incidenza economica rispetto al danno materiale</p> <p>Sorge quindi il dubbio che il limite di risarcimento di € 150.000 non sia stato opportunamente valutato e considerato</p> <p>In considerazione di queste ragioni e pur comprendendo la prudenza del sistema assicurativo al riguardo si dovrebbe valutare una copertura non inferiore ad € 1.000.000</p>
<p>Incendio presso terzi</p>	<p style="text-align: center;">Condizioni particolari</p> <p style="text-align: center;">Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'assicurato</p> <p>Anche questo rischio rappresenta una delle punte di maggiore pericolosità e di maggiore gravità</p> <p>La garanzia è pienamente efficace, ma presta copertura per un importo di € 150.000 per sinistro e per intero anno assicurato</p> <p>In considerazione delle realtà presso cui XYZ S.p.A. si trova ad operare, il limite di indennizzo non appare adeguato e rispondente al potenziale rischio</p>

Garanzia	Condizione
	<p data-bbox="847 264 1102 293">Condizioni particolari</p> <p data-bbox="687 324 1262 383">Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione</p> <p data-bbox="600 414 1353 472">Questa estensione di copertura richiama uno dei principali rischi a cui è esposta la vostra attività</p> <p data-bbox="600 504 1353 562">Si considerano i danni che dovessero manifestarsi dopo l'esecuzione dei lavori</p> <p data-bbox="600 584 1225 613">La clausola contiene significative criticità normative</p> <p data-bbox="600 638 1353 696">Innanzitutto si richiama l'efficacia della copertura anche in relazione alle attività previste dall'articolo 1 della legge 46/90</p> <p data-bbox="300 750 512 779">Lavori completati</p> <p data-bbox="600 728 1353 842">Detta legge è stata abrogata diversi anni fa, in luogo è stata varata la legge 37/2008, ma questo contratto non lo considera rendendo priva di efficacia quindi l'attività di cablaggio degli impianti elettrici</p> <p data-bbox="600 875 1353 958">Laddove si manifestasse un danno si terrà indenne l'assicurato solo per i danneggiamenti materiali, ma non per il fermo di attività e le conseguenti perdite economiche</p> <p data-bbox="600 992 1353 1106">La validità temporale della copertura che riguarda solo installazioni effettuate dopo la data di effetto del contratto che producano danni entro 12 mesi dalla data di effettuazione dei lavori e comunque nel periodo di validità della polizza</p> <p data-bbox="600 1140 1353 1279">Come nel caso delle malattie professionali non è stata prevista una clausola di raccordo tra il nuovo ed il precedente contratto che avrebbe ammesso in copertura anche gli interventi di installazione e manutenzione effettuati prima della decorrenza del contratto</p>
	<p data-bbox="810 1301 1139 1330">Condizioni di assicurazione</p> <p data-bbox="863 1352 1086 1382">Altre assicurazioni</p> <p data-bbox="600 1406 1353 1489">Il contratto prevede l'applicazione del disposto dell'articolo 1910 in caso di altre assicurazioni stipulate per il medesimo rischio</p> <p data-bbox="240 1570 459 1599">Altre assicurazioni</p> <p data-bbox="600 1523 1353 1581">La presenza della seconda sezione della convenzione EAR rappresenta un'altra copertura per il medesimo rischio</p> <p data-bbox="600 1608 1353 1691">L'assicurato andrebbe esonerato dalla comunicazione di stipula di altre assicurazioni per il medesimo rischio, limitandosi all'obbligo di comunicazione in caso di sinistro</p> <p data-bbox="600 1718 1353 1832">Nello specifico caso della responsabilità civile la vicenda andrebbe disciplinata in modo da avere una assicurazione di primo ed una di secondo rischio in eccedenza di limiti e/o di condizioni</p>

Garanzia	Condizione
<p data-bbox="225 712 443 745">Danni alle opere</p>	<p data-bbox="842 259 1106 293" style="text-align: center;">Condizioni particolari</p> <p data-bbox="810 320 1141 353" style="text-align: center;">Danni a cose in lavorazione</p> <p data-bbox="598 376 1353 439">La condizione è di vitale importanza e va letta in combinato con le condizioni lavori presso terzi</p> <p data-bbox="598 465 1353 584">La chiave di lettura che ne consegue è che la copertura vale anche quando l'assicurato danneggia cose di terzi in lavorazione anche quando si trova ad operare fuori dalle proprie sedi</p> <p data-bbox="598 611 1353 674">Il pensiero va quindi alle attività di cablaggio, montaggio, installazione, collaudo e successivi interventi manutentivi</p> <p data-bbox="598 701 1353 763">Tutte queste operazioni mettono in relazione l'assicurato con cose in lavorazione</p> <p data-bbox="598 790 1353 931">La clausola esplica quindi tutta la sua valenza dal punto di vista normativo, ma purtroppo pecca in termini di entità della protezione economica offerta limitata a soli € 50.000 che devono valere non solo per il singolo sinistro, ma per l'intera durata annuale del contratto</p> <p data-bbox="598 958 1353 1133">Se poi si considera che dal risarcimento resta a carico dell'assicurato un importo pari al 20% si comprende come la condizione (valida tecnicamente) ne esca drasticamente ridimensionata al punto da non rappresentare (visti i dati di bilancio e le riserve dell'azienda) una convenienza il trasferimento del rischio all'assicuratore</p>
<p data-bbox="225 1547 408 1581">Ambito lavori</p>	<p data-bbox="842 1167 1106 1200" style="text-align: center;">Condizioni particolari</p> <p data-bbox="603 1227 1345 1290" style="text-align: center;">Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori</p> <p data-bbox="598 1317 1353 1402">La copertura è estesa anche ai danni che l'assicurato dovesse causare a cose di terzi che si trovino in ambito di esecuzione dei lavori</p> <p data-bbox="598 1429 1353 1514">Non tutte le cose però che si trovano in detto ambito sono risarcibili; esiste infatti una precisa delimitazione che ammette solo le cose che per volume o peso non possono essere rimosse</p> <p data-bbox="598 1541 1353 1637">Così impostata la clausola è pressoché svuotata di ogni copertura perché nella pratica tutte le cose mobili, sono per loro natura rimovibili</p> <p data-bbox="598 1664 1353 1783">Si tratta infatti di una delimitazione soggettiva che non precisa alcun limite di volume o peso, ne introduce elementi di difficoltà o di tempo necessari per eseguire i predetti spostamenti</p> <p data-bbox="598 1809 1353 1872">Manca inoltre la definizione di quale sia l'ambito di esecuzione dei lavori</p> <p data-bbox="598 1899 999 1933">La presente garanzia è inefficace</p>

Garanzia	Condizione
	<p data-bbox="847 259 1102 293">Condizioni particolari</p> <p data-bbox="847 315 1102 349">Malattie professionali</p> <p data-bbox="600 371 1305 405">La copertura viene estesa anche alle malattie professionali</p> <p data-bbox="600 427 1353 483">Le malattie nel comparto lavorativo metalmeccanico sono uno dei maggiori fattori di rischio</p> <p data-bbox="600 517 1353 640">Si consideri inoltre che nel tempo l'attenzione e la sensibilità a questo problema sta aumentando al punto da far ritenere il rischio di malattia professionale uno dei principali aspetti critici per l'industria assicurativa nei prossimi anni</p> <p data-bbox="600 663 1353 875">Le principali malattie nel vostro comparto sono quelle: - muscolo scheletriche causate da vibrazioni e microtraumi del rachide movimentazione/sollevamento carichi, posture scorrette; - malattie cutanee causate da agenti chimici presenti in olii, catrame; - ipoacusia e sordità;</p> <p data-bbox="600 898 1353 954">La clausola analizzata è largamente diffusa ed utilizzata, ma presenta una criticità di grave impatto</p> <p data-bbox="240 1021 501 1055">Malattie professionali</p> <p data-bbox="600 987 1353 1111">La clausola precisa che la copertura vale solo per le malattie che si manifestino in data posteriore alla stipula della polizza che siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi nel tempo di validità del contratto</p> <p data-bbox="600 1133 1353 1256">Questa dizione pecca nell'aver trascurato di concedere un periodo di copertura retroattiva che dovrebbe essere rappresentato da almeno tutto il periodo di validità garantito dal precedente contratto</p> <p data-bbox="600 1279 1353 1424">Solitamente quando una compagnia subentra con un nuovo contratto o sostituisce uno già in corso introduce una clausola di collegamento per questo genere di rischi per garantire la continuità della copertura che invece in questo caso è stata interrotta</p> <p data-bbox="600 1447 1353 1570">Sarebbe stato quindi "doveroso" prevedere la sostituzione del contratto e non il rifacimento come nuovo contratto e l'inserimento della clausola di collegamento per concedere validità di copertura senza interruzione</p> <p data-bbox="600 1592 1353 1783">Sono inoltre escluse le malattie che si manifestano dopo 12 mesi dalla cessazione della polizza o del rapporto di lavoro; potrebbe questo termine rivelarsi troppo breve per eventuali manifestazioni di malattie, è necessario prevedere un aumento del periodo temporale di osservazione a non meno di 18 / 24 mesi</p>

Garanzia	Condizione
<p data-bbox="288 669 526 698">Proprietà fabbricati</p>	<p data-bbox="847 259 1102 291">Condizioni particolari</p> <p data-bbox="866 320 1083 349">Estensioni diverse</p> <p data-bbox="600 378 1353 439">Non c'è una condizione che estenda la copertura alla proprietà degli immobili</p> <p data-bbox="600 468 1353 582">Unica ammissione di copertura riguarda la responsabilità derivante da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione non rientranti nella disciplina del D.Lgs.81/2008, nonché per lavori di ordinaria manutenzione ed eventuale committenza</p> <p data-bbox="600 611 1353 725">La sezione 3 delle condizioni generali di assicurazione del fascicolo Ed.30/09/2019 non possono dirsi operanti in quanto viene richiesto, al fine dell'attivazione della copertura, che venga valorizzato in polizza il valore di ricostruzione</p> <p data-bbox="600 754 1353 869">Esiste inoltre un fabbricato (si veda assicurazione all risk incendio Xxxxxxxx) ubicato in Zzzzzzzz ed adibito a civile abitazione che non è un immobile destinato all'attività assicurata e pertanto assolutamente privo di ogni copertura</p> <p data-bbox="600 898 1353 1077">La polizza necessita di idonea clausola in merito che tenga conto delle responsabilità tutte derivanti dalla proprietà e conduzione di immobili di proprietà compreso quelli adibiti a civile abitazione, comprensivi, ovviamente di tutti gli interventi manutentivi, ordinari o straordinari senza delimitazione alla tipologia degli interventi commissionati</p>
<p data-bbox="240 1547 456 1576">Cose in consegna</p>	<p data-bbox="847 1106 1102 1137">Condizioni particolari</p> <p data-bbox="756 1167 1195 1196">Danni a cose in consegna e custodia</p> <p data-bbox="600 1225 1353 1312">In deroga ad una espressa esclusione è stata prestata una estensione di copertura per la responsabilità derivante dal danneggiamento di beni detenuti in consegna e custodia</p> <p data-bbox="600 1341 1353 1402">Il titolo della clausola è adeguato, ma il contenuto è inefficace tanto da rendere pressoché inutile la predetta estensione</p> <p data-bbox="600 1431 1129 1460">Vediamo nel dettaglio questa affermazione:</p> <p data-bbox="600 1489 1353 1550">Comprese cose di terzi, ma esclusi: macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione</p> <p data-bbox="600 1579 1198 1608">I beni si devono trovare all'interno della XYZ S.p.A.</p> <p data-bbox="600 1637 1353 1697">Escluse cose sottoposte a lavorazione e cose movimentate (comprese comunque con specifica estensione)</p> <p data-bbox="600 1727 1353 1787">Esclusi i danni da incendio, furto e guasti meccanici di macchinari</p> <p data-bbox="600 1816 1353 1877">Quali altri beni di terzi, trovantisi all'interno del vostro stabilimento detenete o custodite?</p> <p data-bbox="600 1906 1353 2020">Considerato che il livello di copertura è tarato a soli € 50.000 per intera annualità assicurata ed esiste l'applicazione di uno scoperto a carico dell'azienda del 20% il valore della copertura può ritenersi pressoché nullo</p>

Garanzia	Condizione
<p data-bbox="292 584 523 636">Circolazione veicoli non iscritti al P.R.A.</p>	<p data-bbox="810 259 1139 284">Condizioni di assicurazione</p> <p data-bbox="916 313 1035 338">Esclusioni</p> <p data-bbox="600 365 1353 479">E' esclusa dalla copertura la responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli a motore in aree equiparate a pubbliche e pertanto soggette all'obbligo di assicurazione ai sensi della legge 990/69</p> <p data-bbox="600 508 1353 595">Il rischio in questione verte sull'uso di eventuali veicoli a motore non assicurati al P.R.A. che si trovino a dover circolare in aree private</p> <p data-bbox="600 624 1353 828">L'area può essere "privata", ma equiparata a quella pubblica con gli stessi effetti di quest'ultima (e piena applicazione della Legge 990/69, del Codice della Strada e del Codice Civile), giacché la determinazione è sancita solo dall'uso alla quale viene adibita; in via generale un'area privata, anche se controllata all'ingresso, ma con accesso a dipendenti, fornitori e clienti è stata ritenuta sempre equiparata a quella "pubblica"</p> <p data-bbox="600 857 1353 945">Nel vostro caso specifico esiste anche la presenza di due siti divisi da strada pubblica che rende ancor più significativo il rischio</p>
<p data-bbox="240 1288 384 1312">Subappalto</p>	<p data-bbox="603 967 1353 1023">Norme che regolano l'assicurazione responsabilità civile verso terzi</p> <p data-bbox="815 1050 1139 1075">Oggetto dell'assicurazione</p> <p data-bbox="600 1102 1353 1189">L'oggetto dell'assicurazione prevede che la copertura sia efficace anche nei casi di responsabilità ricadenti sull'assicurato per fatto di subappaltatori</p> <p data-bbox="600 1216 1353 1272">Detta copertura è decisamente opportuna e correttamente formulata</p> <p data-bbox="600 1299 1353 1355">Manca però la copertura della responsabilità ricadente sull'assicurato per danni patiti dai subappaltatori</p> <p data-bbox="600 1382 1353 1527">Detti soggetti non figurano nel novero dei terzi in quanto sono soggetti partecipanti ai lavori, ma non possono essere annoverati tra i prestatori di lavoro, esiste in merito nel capitolo "Definizioni" espressa esclusione della figura dei subappaltatori, loro dipendenti e prestatori d'opera</p> <p data-bbox="600 1554 1353 1641">Nel rifacimento del contratto si dovrà quindi prevedere idonea condizione che tenga indenne l'assicurato per danni patiti da subappaltatori ed eventuali prestatori d'opera</p>

RIEPILOGO

1. Riformulare in unica clausola la descrizione dell'attività prevedendo anche il collaudo a secco e con materiale
2. Valutare la possibilità di sostituire ad ogni scoperto una franchigia fissa; in difetto lo scoperto andrebbe plafonato entro un limite massimo
3. Analizzare attentamente i sinistri occorsi che hanno portato alla disdetta per sinistro del precedente contratto; questa disamina è volta a trattare con maggiore efficacia ed efficienza eventuali nuove o diverse attività di prevenzione e di protezione, nonché a ricercare soluzioni di tecnica assicurativa incentrate sulle specifiche casistiche di sinistro evitando la penalizzazione generale in cui è gravato il presente contratto
4. Valutare clausola di buona fede che ammetta sia le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave e le omesse dichiarazioni di stati di aggravamento del rischio; la clausola per essere efficace deve essere redatta in modo da attribuire l'onere della prova all'assicuratore
5. Valutare l'eliminazione della facoltà di recesso dopo ogni sinistro, in difetto prevedere facoltà bilaterale e di un termine di preavviso di almeno 90 giorni
6. Valutare che la gestione del sinistro condotta dall'assicuratore non si interrompa in caso di avvenuta transazione, ma prosegua fino alla conclusione del grado di giudizio penale in corso
7. Valutare il termine di mora per il pagamento del premio consuntivo di regolazione a 30 giorni al pari del termine concesso per il pagamento del premio preventivato
8. Valutare il termine di comunicazione dei dati consuntivi andrebbe elevato a 120 giorni
9. Valutare modifica alla condizione riguardante la mancata comunicazione dei dati consuntivi ai fini della regolazione; essa non deve costituire sospensione della validità della copertura, ma solo ammettere l'applicazione del caso di eventuale sottoassicurazione
10. Valutare la possibilità di ottenere piena efficacia della protezione anche per USA e Canada – le difficoltà in questo senso sono note al punto che potrebbe rendersi necessario l'acquisto di un secondo livello di copertura dedicato
11. Valutare estensione del novero dei terzi, dove va ricompresa anche la figura degli amministratori
12. Valutare per la garanzia interruzione di attività di terzi deve essere prestata con limite di indennizzo non inferiore ad € 1.000.000 valutando questo limite in combinato con copertura A.L.O.P.
13. Valutare per la copertura dei lavori completati un termine postumo allungato a non meno di 24 mesi, massimale rapportato al potenziale danno a cose diverse dal macchinario installato e laddove ottenibile acquistare termine retroattivo di copertura
14. Valutare l'eliminazione della copertura per danni a cose in lavorazione per l'esiguità della prestazione fornita, detto rischio può essere opportunamente trattato con polizza E.A.R., si eviterebbe in questo modo di sostenere un costo per il premio della predetta condizione particolare (*si rimanda all'analisi della polizza E.A.R. per ulteriori approfondimenti*)

RIEPILOGO

15. Valutare per le cose trovantisi in abito di esecuzione dei lavori l'eliminazione del requisito dei beni che possono essere rimossi per volume o peso
 16. Valutare per le malattie professionali copertura retroattiva almeno pari alla data di decorrenza del precedente contratto
 17. Valutare quale limite di risarcimento per danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato alla luce del potenziale danno alle realtà in cui XYZ S.p.A. sarà chiamato ad operare
 18. Valutare per fabbricati in cui si svolge l'attività e quello adibito a foresteria di Zzzzzzzz si preveda copertura riferita alla responsabilità derivante dalla proprietà e da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione compreso il caso di committenza dei lavori a terzi
 19. Valutare estensione della copertura della responsabilità derivante dalla proprietà di terreni ed alberi
 20. In caso di esistenza di mezzi non iscritti al P.R.A. circolanti all'esterno dei locali è necessario prevederne la copertura anche nel caso in cui l'area privata dovesse essere equiparata ad area pubblica, compreso il loro attraversamento della sede stradale di via Yyyyyyyyyyy per esigenze di trasporto di materiale inerente l'attività
 21. Valutare idonea copertura anche per le responsabilità derivanti all'assicurato per danni sofferti da eventuali subappaltatori e prestatori d'opera
-

Documentazione utilizzata per lo studio e l'analisi del contratto:

1. Polizza di assicurazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro – Scheda di polizza pag. da 1 a 6
 2. Condizioni di assicurazione dattiloscritte e condizioni particolari pag. da 1 a 8
 3. Condizioni di assicurazione ed. 30/09/2019 pag. da 1 a 32
 4. Visura camerale
 5. Relazione organo di controllo
 6. Verbale nomina sindaci
 7. Relazione di gestione
 8. Relazione società di revisione
 9. Bilancio e nota integrativa
-